



LA DIRIGENTE REGGENTE

- VISTO** il decreto legislativo n. 297/1994;
- VISTA** la legge n.124/1999 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
- VISTO** il D.M. n. 235/2014, concernente l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo valide per il triennio 2014/2017;
- VISTO** il proprio provvedimento prot. 4301 del 22 agosto 2014, con il quale è stata disposta la pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento DEFINITIVE del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado valevoli per il triennio scolastico 2014/2017, nonché i successivi decreti sia in autotutela che per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali successivamente intervenuti;
- CONSIDERATO** che in esecuzione del provvedimento giurisdizionale del TAR del Lazio sul ricorso R.G. 9583/2016, è stato disposto l'inserimento con "riserva T" nelle Graduatorie ad Esaurimento della provincia del Verbano-Cusio-Ossola scuola dell'Infanzia e scuola Primaria della ricorrente **Mongiardo Stefania (02/08/1972 CZ)**;
- VISTO** Il D.M. n. 374/2019 concernente l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2019/2022;
- VISTA** la **Sentenza n. 232/2021** pubblicata in data 08/01/2021, con la quale il TAR del Lazio – Sezione Terza Bis –, in sede di merito, ha respinto il ricorso sopra citato;
- VISTO** il proprio provvedimento prot. n. 366 del 03.02.2021, con il quale è stata data esecuzione, tra altre, anche alla suddetta sentenza e disposto il depennamento della ricorrente **Mongiardo Stefania (02/08/1972 CZ)** dalle graduatorie ad esaurimento provinciali della scuola dell'Infanzia e Primaria, ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del D.Lgs 104/2010 (cd. Codice del Processo Amministrativo) in base al quale "le sentenze di primo grado sono esecutive";
- VISTO** il Decreto del Consiglio di Stato (Sezione Sesta), n. **1828/2021** del 6/04/2021, relativo al ricorso R.G. 3043/2021, che accoglie l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta, tra altri, anche dalla ricorrente Mongiardo Stefania, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.e, e, per l'effetto, sospende la sentenza 232/2021 impugnata nei limiti dell'interesse e della posizione dei ricorrenti in appello;
- VISTO** il proprio provvedimento prot. n. 1296 del 13.04.2021, con il quale è stata data esecuzione, al suddetto decreto e disposto il re-inserimento della ricorrente **Mongiardo Stefania (02/08/1972 CZ)** nelle graduatorie ad esaurimento provinciali della scuola dell'Infanzia e Primaria;
- PRESO ATTO** dell'Ordinanza del Consiglio di Stato (Sezione Sesta), n. **2455/2021** del 10/05/2021, relativa al ricorso R.G. 3043/2021, che *"rilevato che nel caso di specie gli appellanti sono titolari di contratti a tempo determinato [...] e che pertanto, diversamente dalla situazione di ricorrenti assunti con contratto a tempo indeterminato, non deve essere valorizzata in sede cautelare l'esigenza di tutelare la situazione di fatto nelle more del giudizio di merito"*, respinge l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta, tra altri, anche dalla ricorrente Mongiardo Stefania, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.vo;



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

UFFICIO IX - AMBITO TERRITORIALE DI VERBANIA

VIA ANNIBALE ROSA, 20/C 28921 VERBANIA

PEC: USPVB@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT; WEB: [HTTP://WWW.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/VERBANIA/](http://www.istruzionepiemonte.it/verbania/);

C.F. 94029530030; CODICE IPA: M_PI; CODICE AOO: AOOUSPVB; CODICE F.E: 8MXTUA

RITENUTO opportuno, dare esecuzione alla succitata Ordinanza del Consiglio di Stato n. 2455/2021, pubblicata il 10.05.2021 disponendo il depennamento della ricorrente in essa richiamata e precedentemente reintegrata con riserva nelle Graduatorie ad Esaurimento della scuola dell'infanzia e primaria;

DISPONE

per quanto esplicitato in premessa e in esecuzione dell'Ordinanza del Consiglio di Stato (Sezione Sesta) **n. 2455/2021** – R.G. 3043/2021 – pubblicata il 10/05/2021:

art.1 L'annullamento del dispositivo di questo Ufficio prot. n. 1296 del 13.04.2021, in virtù della quale l'insegnante Mongiardo Stefania (02/08/1972 CZ) era stata reintegrata con riserva nelle GAE di Infanzia e Primaria di questo Ambito Territoriale del Verbano-Cusio-Ossola valevoli per il triennio 2019/2022;

art.2. la conferma dell'efficacia del provvedimento di questo Ufficio prot. n. 366 del 03.02.2021, in virtù del quale si era disposto il depennamento dell'insegnante Mongiardo Stefania (02/08/1972 CZ) dalle Graduatorie ad Esaurimento di questo Ambito Territoriale del Verbano-Cusio-Ossola, per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria in esecuzione della sentenza TAR del Lazio – Sezione Terza Bis **n. 232/2021, Reg. Ric.n. 9583/2016.**

L'Amministrazione si riserva fin d'ora, ai sensi della Legge n. 241/90, la possibilità di attivare i provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari.

Avverso il presente provvedimento potranno essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dall'ordinamento.

Qualsiasi segnalazione dovrà essere indirizzata al seguente indirizzo email:
usp.vb@istruzione.it .

La Dirigente Reggente
Giuseppina Motisi

Al personale interessato
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche del V.C.O.
All' Albo-pubblicazione Sito Web

E p.c.
Agli AA.TT. della Repubblica
Alle OO.SS. Comparto Scuola

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: VLADIMIRO DI GREGORIO
TEL. 0323 – 402922 INT.234
E-MAIL VLADIMIRO.DIGREGORIO.VB@ISTRUZIONE.IT

RIF. CIUFFO MARIA ANTONIETTA
E-MAIL MARIAANTONIETTA.CIUFFO.VB@ISTRUZIONE.IT